

STATUTO FEDERALE



FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO ASSEMBLEA FEDERALE STRAORDINARIA – GENOVA 15 APRILE



INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

- Art. 1. Costituzione e natura
- Art. 2. Oggetto ed obiettivo della FIE
- Art. 3. Denominazione e segni distintivi
- Art. 4. Associati ed Affiliazione
- Art. 5. Tesserati
- Art. 6. Durata, sedi e anno sociale

TITOLO II - ORDINAMENTO

- Art. 7. Organi Sociali
- Art. 8. Comitato d'Onore

SEZIONE I - GLI ORGANI CENTRALI

- Art. 9. L'Assemblea Federale
- Art. 10. Il Consiglio Federale
- Art. 11. La Giunta Federale
- Art. 12. Il Presidente Federale
- Art. 13. Il Vicepresidente Vicario
- Art. 14. Il Segretario Federale
- Art. 15. Il Tesoriere Federale
- Art. 16. La Consulta Generale dei Territori
- Art. 17. Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti
- Art. 18. Il Collegio dei Probiviri

SEZIONE II - STRUTTURE PERIFERICHE

Art. 19. Strutture Periferiche

SEZIONE II/A - COMITATI REGIONALI

Art. 20. Il Comitato Regionale

SEZIONE II/B - DELEGAZIONI TERRITORIALI

Art. 21. I Delegati Territoriali

SEZIONE III - ORGANI TECNICI

Art. 22. Le Commissioni Federali

TITOLO III – GESTIONE PATRIMONIALE

- Art. 23. Gestione della Federazione
- Art. 24. Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro
- Art. 25. Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
- Art. 26. Scritture contabile e Rendiconto
- Art. 27. Libri sociali obbligatori
- Art. 28. Quote Associative
- Art. 29. Collaboratori Remunerati

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 30. Candidatura alle Cariche Sociali
- Art. 31. Esercizio delle Cariche Sociali
- Art. 32. Regolamenti
- Art. 33. Modifiche Statutarie
- Art. 34. Scioglimento della Federazione
- Art. 35. Entrata in vigore
- Art. 36. Rinvio alla Legislazione Civilistica
- Art. 37. Norme transitorie e di attuazione



TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione e natura

- 1. La Federazione Italiana Escursionismo ("FIE"), fondata nel 1946, è stata costituita in Torino con Rogito Notaio Michele Ghiggia il 1º Giugno 1968, in continuazione dell'opera svolta precedentemente dalla Confederazione Alpinistica Escursionistica Nazionale (C.A.E.N.). Ha sede legale in Genova.
- La FIE è Ente Morale senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 29 Novembre 1971 n. 1152.
- 3. La FIE è organizzazione apolitica, apartitica, indipendente ed estranea da ogni influenza di razza, religione, sesso. Si ispira ai principi democratici e promuove la partecipazione di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
- 4. La FIE, con Decreto Ministero Ambiente del 17/11/2004, è stata individuata quale Associazione di Protezione Ambientale ai sensi della Legge 8 Luglio 1986 n. 349.
- 5. La FIE è membro effettivo della E.R.A. European Rambler's (anche Association F.E.R.P. Federation Européenne du Randonnée Pédestre, o E.W.V. Europälische Wandervereinigung), organizzazione fondata il 19 Ottobre 1969 in Germania. Ne recepisce e ne condivide i principi e gli obiettivi statutari.
- 6. La FIE promuove i principi di democrazia ed uguaglianza di diritti di tutti gli associati, combattendo qualsivoglia discriminazione per l'accesso alla medesima, sia essa fondata su differenze di genere, condizioni economiche, sociali, politiche, religiose o altro.
- 7. La FIE, in adempimento del principio di uguaglianza e della parità di genere contenuto nell'art. 51 Cost. e della normativa nazionale, ivi compresa quella attuativa delle Direttive Comunitarie in materia, garantisce l'accesso alle cariche sociali ad individui di ambo i sessi, in condizioni di piena equità, impegnandosi altresì a riservare, all'interno delle medesime, una congrua quota partecipativa al genere meno rappresentato

Art. 2 - Oggetto ed obiettivo della FIE

- 1. La FIE ha ad oggetto e promuove in via stabile e principale:
 - a. la pratica dell'escursionismo e di tutte le attività ad esso riconducibili e/o correlate, in forma dilettantistica, praticate in ogni sua forma con o senza attrezzature tecniche, in diretto contatto con la natura, in tutte le sue forme, ambienti e stagioni;
 - b. l'attività di volontariato finalizzata alla solidarietà sociale;
 - c. la protezione, la valorizzazione e lo sviluppo delle tradizioni rurali e montane, nonché, dei centri cosiddetti "minori", per la salvaguardia ed il rispetto delle culture locali;
 - d. il corretto incontro della popolazione giovanile con l'ambiente naturale, sviluppandone le capacità di conoscenza, interpretazione e rispetto;
 - e. la tutela e la conservazione dell'Ambiente al fine di consegnare l'integrità delle risorse naturali alle generazioni future, secondo i principi della sostenibilità;
 - f. le attività sportive dilettantistiche legate all'Ambiente, al tempo libero e all'inclusione sociale in tutte le sue forme, ambienti e stagioni;
 - g. le attività che favoriscano il coinvolgimento di soggetti socialmente svantaggiati e diversamente abili.



- La FIE supporta le attività dei Membri Affiliati, sviluppandone la co-operazione e ne rappresenta gli interessi specifici presso Istituzioni ed Enti Nazionali, pubblici e privati.
- 3. Allo scopo di perseguire il proprio oggetto sociale e la finalità della propria azione, la FIE organizza e gestisce:
 - a. attività motorio-sportive a carattere amatoriale e di mobilità dolce, lenta e sostenibile anche con modalità competitive a scopo di ricreazione, crescita, salute, maturazione ed inserimento personale e sociale, di formazione e recupero all'attività fisica, il tutto realizzato specialmente attraverso le associazioni e società sportive e/o di promozione sociale affiliate;
 - attività formative: corsi ed altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, accompagnatori escursionistici, segnalatori di sentieri, arbitri, giudici di gara e altre figure, esclusivamente con modalità di volontariato, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
 - c. attività sussidiarie culturali, di comunicazione, indagine e ricerca, editoriali a carattere informativo tecnico e didattico, il tutto finalizzato alla promozione dell'attività escursionistica nella sua più ampia accezione;
 - d. tracciatura di sentieri e di itinerari a lunga percorrenza destinati all'escursionismo come sopra definito per ogni età ed abilità, il loro mantenimento, la loro valorizzazione, salvaguardia e la loro identificazione attraverso adeguata segnaletica, carte, guide, nonché, la diffusione della loro conoscenza mediante attività informatiche:
 - e. piena collaborazione con le Istituzioni e gli Enti, pubblici e privati, preposti alla tutela dello sport, dell'ambiente e del turismo, nonché con la famiglia, le Istituzioni e gli Enti, pubblici e privati, preposti all'educazione scolastica e giovanile.
- 4. Le predette attività, ivi comprese quelle di interesse generale (art. 5 Codice Terzo settore di seguito CTS), sono svolte con l'apporto prevalente dei volontari, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 CTS:
 - a. i volontari eserciteranno la propria attività in modo del tutto gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dall'Ente e/o autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000, alle condizioni previste dall'art. 17, comma 4, CTS
 - b. l'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro presso l'Ente.
- 5. Resta salvo quanto previsto dall'art. 29 del presente Statuto circa i collaboratori remunerati

Art. 3 - Denominazione e segni distintivi

- 1. La denominazione FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO, ed ogni suo acronimo (FIE o F.I.E. od in qualunque altro modo scritto) ed il suo segno distintivo (logo) sono tutelati dagli artt. 16 e 2569 Codice Civile. La tutela giuridica e la gestione, sia logistica che economica, della denominazione, dei segni distintivi, dei loghi e dei marchi, sono di competenza esclusiva del Consiglio Federale
- 2. I Comitati Regionali, le Delegazioni Territoriali, le Commissioni Federali e tutti gli organi previsti dal presente Statuto dovranno assumere esclusivamente la



STATUTO FEDERALE

denominazione di cui al precedente punto 1, seguita dalla denominazione territoriale e/o tecnica stabilita dal Consiglio Federale.

- 3. Ogni eventuale utilizzo della denominazione e dei segni distintivi della FIE per finalità diverse da quelle appena descritte, anche da parte di soggetti affiliati, dovrà essere espressamente autorizzato dal Consiglio Federale
- 4. L'utilizzazione delle suddette denominazioni e dei relativi segni distintivi da parte delle Associazioni Affiliate sarà disciplinata dal Consiglio Federale attraverso le disposizioni del Regolamento Federale

Art. 4 - Associati ed Affiliazione

- 1. Sono Associati della FIE le APS (Associazioni di Promozione Sociale), le ODV (Organizzazioni di volontariato), gli altri Enti del terzo settore (Ets), così come elencati dall'art. 4, Decr. Lgs. n. 177/2017 (enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e tutte le Associazioni, riconosciute e non, senza scopo di lucro, la cui "domanda di affiliazione" sia accolta dal Consiglio Federale ed annotata nel libro degli associati, previa comunicazione all'interessato.
- 2. Gli Associati devono uniformarsi ai requisiti previsti dall'art. 148, VIII c., del TUIR, nonché a quelli di cui al CTS e seguenti, se appartenenti alle categorie interessate dal CTS stesso
- 3. Gli Associati debbono inoltre:
 - a. prevedere l'obbligo di attenersi allo Statuto ed ai Regolamenti della FIE, ivi comprese le eventuali successive modifiche;
 - b. avere oggetto sociale ed obiettivi statutari compatibili con quelli dell'art. 2 del presente Statuto;
 - c. avere la sede sociale sul territorio italiano, compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano, ancorché stabiliscano la loro sede legale, ai fini dell'ordinamento statale, in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - d. garantire ai propri Tesserati l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ed ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa.
- 4. Le modalità di affiliazione, i requisiti necessari e le procedure interne per l'accettazione delle domande di affiliazione, nonché gli aspetti patrimoniali, sono definiti dal Regolamento Federale, deliberato dal Consiglio Federale, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 148/8/c Testo Unico 917/86.
- 5. L'affiliazione alla FIE può cessare:
 - a. per recesso;
 - b. per scioglimento dell'associazione;
 - c. per esclusione nel caso di modifiche del proprio Statuto che siano in contrasto con le disposizioni del precedente punto 2;
 - d. per esclusione a causa di comportamenti di fatto, che si pongano in evidente contrasto con i fini istituzionali della Federazione:
 - e. per esclusione derivante da morosità nel pagamento delle quote annuali di affiliazione e/o di tesseramento.
- 6. Documentata azione di cancellazione dell'affiliazione di una Associato può essere promossa presso il Consiglio Federale da ogni Organo Sociale. La delibera di cancellazione, sentite le parti in causa, deve essere deliberata dal Consiglio Federale con una maggioranza che rappresenti almeno il 50% più 1



STATUTO FEDERALE

dei componenti aventi diritto al voto. Avverso alla sanzione della esclusione è ammesso ricorso, da parte dell'Associato interessato, entro 90 giorni, al Collegio Federale dei Probiviri, che, sentite le parti, si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni.

Art. 5 - Tesserati

- Sono Tesserati FIE le persone fisiche iscritte alle "Associazioni" affiliate ed in quanto tali deleganti le Associazioni stesse a rappresentarli presso la FIE. La qualità di Tesserato si acquisisce al momento del rilascio e/o della vidimazione della tessera annuale.
- 2. I Tesserati hanno il diritto di partecipazione all'attività della FIE direttamente e/o attraverso le rispettive "Associazioni" di appartenenza e di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche sociali elettive.
- 3. I Tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti FIE, con particolare riguardo all'etica promossa dai codici di comportamento sportivo, il cui concreto riferimento sono le disposizioni emanate dal CONI in materia.
- 4. La qualifica di Tesserato FIE può cessare:
 - a. per dimissioni e/o cancellazione dall'Associazione di appartenenza;
 - b. per cessazione dell'affiliazione alla FIE dell'Associazione di appartenenza;
 - c. per inibizione, temporanea o definitiva, deliberata dal Consiglio Federale, sentiti sia l'Associazione di appartenenza, sia l'interessato, a seguito di comportamenti che possano danneggiare gravemente l'immagine della FIE; il Tesserato o_l'Associazione di appartenenza potranno promuovere azione avversa alla sanzione ricorrendo, entro 90 giorni, al Collegio Federale dei Probiviri, che si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni.

Art. 6 - Durata, sedi e anno sociale

La durata della FIE è illimitata, (salva l'ipotesi prevista dall'art. 35 commi 1 e 1bis, CTS)

La Sede Legale è in Genova

La Sede Sociale ed Amministrativa può essere posta in qualsiasi località, sul territorio Italiano, con delibera del Consiglio Federale.

L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

TITOLO II – ORDINAMENTO

Art. 7 - Organi Sociali

Gli Organi Sociali si suddividono in:

1) Organi Federali

- Assemblea Federale;
- Consiglio Federale;
- · Giunta Federale;
- Presidente Federale;
- Consulta Generale dei Territori
- Collegio Federale dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri;



2) Organi Territoriali:

- Assemblee dei Comitati Regionali;
- Consigli Direttivi dei Comitati Regionali;
- Presidenti dei Comitati Regionali;
- Delegati Territoriali;

3) Organi Tecnici:

- Commissioni Federali;
- Commissioni Regionali;

Art. 8 - Comitato d'Onore

Il Comitato d'Onore è composto da Membri Onorari, nominati dall'Assemblea Federale, su proposta di un Organo Federale, sentito il parere del Consiglio Federale e del Collegio dei Probiviri.

Le segnalazioni e le eventuali nomine dovranno riguardare personalità nazionali ed europee che abbiano dimostrato di avere conoscenza e condivisione per gli scopi e le idealità della FIE.

I Membri d'Onore sono nominati a vita, fatto salvo quanto previsto per la loro cancellazione.

L'Assemblea Federale, nel caso in cui un Membro del Comitato abbia posto in essere atti di manifesta e documentata gravità, può deliberarne la cancellazione, sentito l'interessato.

Nomine e cancellazioni sono deliberate dall'Assemblea Federale in sessione ordinaria, con la maggioranza relativa dei presenti, e con scrutinio segreto.

SEZIONE I – GLI ORGANI FEDERALI

Art. 9 - Assemblea Federale

A. Definizione e compiti

L'Assemblea Federale è l'organo supremo della FIE e ad essa spettano compiti deliberativi e di controllo.

L'Assemblea Federale ha competenza inderogabile sulle attività previste dall'art. 25 CTS e su quelle seguenti:

- 1) Assemblea Federale convocata in sessione ordinaria
 - a. esaminare e approvare gli Atti ed i Programmi sottoposti dal Consiglio Federale;
 - b. esaminare e approvare il Rendiconto consuntivo e il Bilancio preventivo, e le relazioni morali;
 - c. nominare, con votazioni su liste separate e revocare i componenti degli organi sociali, ossia il Presidente Federale ed i Consiglieri Federali, nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri
 - d. nominare e cancellare i membri del Comitato d'Onore di cui all'art. 8, secondo le modalità in esso previste.
 - e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costituivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto della medesima;
 - g. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



STATUTO FEDERALE

- h. deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
- 2) Assemblea Federale convocata in sessione straordinaria,
 - i. deliberare le modifiche statutarie;
 - I. deliberare lo scioglimento della Federazione;

B. Composizione dell'Assemblea Federale

L'Assemblea Federale è costituita dagli Associati della FIE, ovvero dalle "Associazioni" in regola con l'affiliazione (anche finanziariamente), alla data della convocazione. Ogni "Associazione" è rappresentata dal proprio Presidente. Il Presidente di Associazione può delegare a rappresentarlo sia un Membro del Consiglio Direttivo della propria Associazione, sia un Presidente di altra Associazione o suo Delegato, che abbia, essa stessa, diritto alla partecipazione all'Assemblea. Ciascun Presidente o suo Delegato, può rappresentare, direttamente o per delega, un massimo di tre Associazioni, anche appartenenti ad una Circoscrizione Elettorale diversa. La delega può essere conferita soltanto per una singola assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive della stessa. Non sono ammesse deleghe parziali, per singole voci dell'Ordine del giorno dell'Assemblea. Tutti i rappresentanti le Associazioni devono essere tesserati FIE.

Hanno diritto di voto gli Associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto derivante dalla carica, ma con diritto di parola il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, i membri del Collegio Federale dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, ed i Membri del Comitato d'Onore.

Il Presidente Federale, i Consiglieri eletti nella Lista del Presidente (vedi art. 10/D/1) ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non potranno rappresentare, né direttamente né per delega, alcuna "Associazione".

C. Convocazione dell'Assemblea Federale

L'Assemblea Federale è convocata dal Consiglio Federale anche fuori delle Sedi della Federazione, con lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La posta elettronica può sostituire la lettera raccomandata, purché assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nella convocazione devono essere indicati, sia per la prima che per la seconda convocazione, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'agenda delle materie da trattare, con tassativa esclusione di voci generiche del tipo "Varie ed eventuali".

L'Assemblea Federale per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Federale può essere validamente tenuta in video conferenza o in forma mista (in presenza e in video conferenza) secondo le modalità stabilite dal Regolamento Federale.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del CTS

Il Consiglio Federale deve convocare senza indugio l'Assemblea Federale quando ne sia stata fatta domanda da un numero di Associati che rappresentino il decimo degli affiliati, per deliberare sugli argomenti dagli stessi proposti.



STATUTO FEDERALE

Qualora il Consiglio Federale non dovesse convocare, per qualsivoglia motivo, l'Assemblea entro il termine statutario il Collegio Federale dei Revisori dei Conti dovrà subentrare e convocare l'Assemblea entro 60 giorni dalla scadenza del termine.

D. Validità e Costituzione dell'Assemblea Federale

L'Assemblea Federale, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 33 e 34 (Modifiche Statutarie e Scioglimento della Federazione), è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano rappresentati, direttamente o per delega, almeno la metà degli aventi diritto (vedi precedente punto B);

in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente Federale in carica previa verifica del numero legale, elegge il Presidente della seduta, scegliendolo tra gli aventi diritto al voto. Il Presidente dell'Assemblea nomina quindi un Segretario per gli adempimenti formali e per la redazione del Verbale dell'Assemblea.

E. Deliberazioni dell'Assemblea Federale

L'Assemblea Federale, regolarmente costituita, sempre fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 33 e 34 (Modifiche Statutarie e Scioglimento della Federazione), delibera a maggioranza dei partecipanti. Nelle deliberazioni di approvazione del Rendiconto Consuntivo e in quelle riguardanti le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano, salvo che un terzo dei presenti richieda l'appello nominale o il voto segreto.

Le votazioni su persone, comprese le elezioni degli organi sociali, si effettuano con voto segreto. Gli Organi Federali vengono nominati dall'Assemblea, previa nomina di una Commissione Elettorale composta da cinque membri non candidati, su proposta del Presidente dell'Assemblea. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il candidato più giovane di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea Federale debbono essere portate a conoscenza delle Associazioni Affiliate, a cura del Segretario Federale.

Art. 10 - Il Consiglio Federale

A. Composizione

Il Consiglio Federale è costituito da:

- il Presidente Federale:
- 20 Consiglieri Federali.

I Consiglieri Federali sono nominati dall'Assemblea Federale, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dalla sua elezione, il Consiglio Federale elegge, tra i suoi membri, e su proposta del Presidente Federale:

- a. il Vicepresidente Vicario
- b. il Segretario
- c. il Tesoriere

Il Vicepresidente Vicario, Segretario e Tesoriere saranno scelti tra gli eletti nella Lista del Presidente (vedi succ. punto D/1).



STATUTO FEDERALE

B. Compiti e poteri

Il Consiglio Federale è l'organo esecutivo della Federazione. Delibera, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, su tutte le materie non specificatamente riservate alla competenza dell'Assemblea Federale. In particolare, sono di sua esclusiva competenza;

- a. l'esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Federale;
- b. la delibera per la convalida del Rendiconto consuntivo annuale, redatto dal Tesoriere Federale e verificato dalla Giunta Federale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Federale;
- c. la delibera sull'adozione del bilancio preventivo annuale, proposto dalla Giunta Federale, quale documento programmatico della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Federale;
- d. le delibere su nuove affiliazioni e disposizioni di esclusione ai sensi dell'art. 4;
- e. le delibere di inibizione a carico di Tesserati, ai sensi dell'art. 5/4/c;
- f. la costituzione, lo scioglimento e/o la sospensione dell'operatività o altri provvedimenti riguardanti i Comitati Regionali e delle Delegazioni Territoriali, su proposta della Giunta Federale;
- g. delibera sulla nomina di Commissari in sostituzione provvisoria di Consigli di Comitati Regionali, come previsto dall'art. 20/A/6, del presente Statuto, su proposta della Giunta Federale;
- h. la costituzione delle Commissioni Federali e la nomina dei relativi Commissari, su proposta della Giunta Federale (Art. 22);
- i. tutti gli atti (compravendita e/o accensione di diritti reali a favore di terzi) relativi a beni immobili o registrati;
- j. l'accensione di prestiti, fidi bancari e/o mutui;
- k. il conferimento dei poteri di firma agli organi federali per la corretta gestione patrimoniale;
- il rilascio di procure e/o mandati con poteri di firma e conferimenti di incarico professionale
- m. l'assunzione di personale dipendente e/o autonomo con contratti di durata superiore ai mesi sei o a tempo indeterminato e relativo trattamento economico;
- n. l'approvazione e l'emanazione di tutti i Regolamenti Esecutivi e Tecnici necessari al funzionamento della Federazione.

C. Riunioni e deliberazioni del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente Federale lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno cinque suoi membri. Dovranno comunque essere tenute almeno due riunioni per anno solare. La convocazione è fatta dal Presidente Federale con lettera raccomandata spedita otto giorni prima a cura del Segretario Federale. La posta elettronica può sostituire la lettera raccomandata purché assicuri la tempestiva e l'adeguata informazione sugli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione è fatta con telegramma, o posta elettronica inviati almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio Federale è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti tutti i consiglieri. Ogni Membro del Consiglio potrà comunque porre il veto su di uno o più argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Federale possono svolgersi validamente in video conferenza o in forma mista (in presenza e in video conferenza) secondo le modalità previste dal Regolamento Federale.



STATUTO FEDERALE

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del CTS

Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale a cura del Segretario Federale, che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente.

Partecipano ai lavori del Consiglio Federale, senza diritto di voto, ma con diritto di parola, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Territoriali, i Rappresentanti della FIE presso la E.R.A. ed i membri del Collegio Federale dei Revisori dei Conti.

D. Elezione dei Consiglieri Federali

I Consiglieri Federali sono nominati dall'Assemblea Federale attraverso 4 liste elettorali così composte:

- 1. Liste del Presidente (una per ogni candidato Presidente)
- 2. Lista Circoscrizione NORD: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- 3. Lista Circoscrizione CENTRO: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, San Marino, Città del Vaticano
- 4. Lista Circoscrizione SUD e ISOLE: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Sicilia Sardegna.

Ogni Lista del Presidente è composta da numero quattro candidati effettivi, oltre al candidato Presidente, che risulteranno direttamente eletti con il Presidente di riferimento, e da numero due candidati supplenti, che potranno subentrare, nell'ordine, agli effettivi, in caso della loro cessazione dalla carica, per qualsiasi causa dovuta. È consentita la candidatura a Consigliere Federale in una sola delle 3 Liste di Circoscrizione e la contemporanea candidatura alla Presidenza. I candidati nelle Liste del Presidente potranno candidarsi anche in una delle Liste di Circoscrizione. Il numero di consiglieri eleggibili in ciascuna Circoscrizione, come pure le modalità di svolgimento delle elezioni verrà regolamentato con apposite norme predisposte dal Consiglio Federale ed inserite nel Regolamento Federale. Nella determinazione della suddetta ripartizione quantitativa si terrà conto del numero delle Associazioni affiliate, con riferimento all'anno solare precedente alla convocazione dell'Assemblea. Il Consiglio dovrà comunque garantire un minimo di due Consiglieri ad ogni Circoscrizione. Il Consiglio Federale, nel termine ultimo della delibera di convocazione dell'Assemblea Elettiva, provvederà alla nomina di tre Coordinatori di Circoscrizione Elettorale, uno per Circoscrizione, su proposta dei Presidenti Regionali, nel rispetto delle loro competenze territoriali. I Coordinatori dovranno raccogliere le candidature, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 30.

E. <u>Decadenza del Consiglio Federale</u>

In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, sia per dimissioni, sia per qualsivoglia altra motivazione, subentra nel ruolo il candidato immediatamente successivo nella graduatoria dei voti ottenuti alle elezioni, nella relativa lista di pertinenza.

Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa dovuto, venga a mancare un terzo del numero dei Consiglieri eletti dall'Assemblea Federale, l'intero Consiglio verrà ritenuto decaduto e si dovrà procedere a nuove elezioni entro il termine di 60 giorni.



Art. 11 - La Giunta Federale

A. Composizione

La Giunta Federale è costituita da:

- a. Presidente Federale
- b. i quattro componenti della lista del Presidente
- c. Due rappresentanti del Consiglio Federale, eletti nelle liste di Circoscrizione (art. 10/D), cooptati dal Presidente Federale.

I componenti della Giunta Federale assumono poteri di rappresentanza generale della Federazione

B. Compiti e Poteri.

La Giunta Federale cura la gestione dell'ordinaria amministrazione in esecuzione delle direttive del Consiglio Federale.

La Giunta Federale inoltre:

- a. adotta in via d'urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Federale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima convocazione successiva.
- b. vigilia sul funzionamento della Commissioni Federali;
- c. formula proposte in ordine alle delibere attribuite alla competenza del Consiglio Federale
- d. propone l'istituzione delle Commissioni Federali
- e. propone i nominativi candidati alla carica di Commissario Federale
- f. cura l'applicazione contrattuale dei dipendenti, proponendo assunzioni e/o licenziamenti
- g. propone il bilancio preventivo annuale, quale documento programmatico della gestione
- h. verifica il Rendiconto Consuntivo redatto dal Tesoriere Federale
- i. propone la costituzione, lo scioglimento o l'adozione di qualsiasi altro provvedimento riguardante i Comitati Regionali e la nomina dei Delegati Territoriali; con questi ultimi definisce le strategie di azione sui territori di competenza
- j. propone, a fronte di accertate gravi carenze di funzionamento, per gravi irregolarità nella gestione o per ripetute violazioni alle normative Federali, il commissariamento dei Comitati Regionali
- k. propone l'adozione dei Regolamenti necessari al funzionamento della Federazione
- I. delibera la variazione dei capitoli di spesa del Bilancio Preventivo, da sottoporre a successiva ratifica al Consiglio Federale.
- m. supporta il Presidente nella definizione dell'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Federale

C. Riunioni della Giunta Federale

La Giunta Federale si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente Federale lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno tre suoi membri. Dovrà comunque essere tenuta almeno una riunione al mese. La convocazione è fatta dal Presidente Federale con lettera raccomandata spedita a cura del Segretario Federale la posta elettronica può sostituire la lettera raccomandata.

La Giunta Federale è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti tutti i componenti.



STATUTO FEDERALE

Le riunioni della Giunta Federale possono svolgersi validamente in video conferenza o in forma mista (in presenza e in video conferenza) secondo le modalità previste dal Regolamento Federale.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota, ai sensi dell'art. 24, comma 4, CTS

Le riunioni della Giunta Federale sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute della Giunta Federale viene redatto verbale a cura del Segretario Federale, che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente.

Art. 12 - Il Presidente Federale

Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Federale. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Federale.

Il Presidente Federale:

- a. rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, la Federazione;
- b. convoca, su delibera del Consiglio Federale, l'Assemblea Federale,
- c. convoca e presiede il Consiglio Federale, la Giunta Federale e la Consulta Generale dei Territori dirigendone i lavori,
- d. sovrintende agli indirizzi ed ai programmi della politica federale ed al regolare funzionamento delle relative attività;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea Federale la Relazione Morale consuntiva annuale:
- f. stipula contratti, assume spese ed obbligazioni, esercitando l'ordinaria amministrazione patrimoniale, nel rispetto del Bilancio Preventivo annuale e nell'ambito dei poteri di firma a lui delegati dal Consiglio Federale.
- g. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle funzioni è assunto dal Vicepresidente Vicario.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi causa dovuto, dimissioni incluse, subentra nella carica il Vicepresidente Vicario, sino al termine del mandato. Il Consiglio Federale, tuttavia, con il voto qualificato dei due terzi dei propri componenti, entro sessanta giorni dal subentro, può deliberare la convocazione dell'Assemblea Federale per rinnovare tutti gli Organi Federali. L'Assemblea deve tenersi entro e non oltre i successivi trenta giorni.

Art. 13 - II Vicepresidente Vicario

Il Vicepresidente Vicario è nominato dal Consiglio Federale tra i membri eletti nella Lista del Presidente Federale (Art. 10/A) su proposta del Presidente stesso.

Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Federale

Ha il compito di surrogare o sostituire il Presidente Federale in caso di impedimento temporaneo o definitivo di quest'ultimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.

In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente Federale.



STATUTO FEDERALE

Art.14 - Il Segretario Federale

Il Segretario Federale è nominato dal Consiglio Federale, tra i membri eletti nella Lista del Presidente Federale (art. 10/A), su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Federale.

È compito del Segretario Federale:

- a. assistere alle riunioni del Consiglio Federale, della Giunta Federale e della Consulta Generale dei Territori e curare la redazione dei relativi verbali, che dovranno recare la sua firma e quella del Presidente Federale; in caso di sua assenza può essere sostituito da altro membro dell'Organo Sociale riunito, su indicazione dei membri dell'Organo Sociale stesso
- b. curare la conservazione di tutti gli atti della Federazione, in conformità con le disposizioni del Codice Civile;
- c. curare i collegamenti tra i diversi Organi Sociali, distribuendo tempestivamente la comunicazione delle delibere dagli stessi adottate;
- d. provvedere alla comunicazione in materia di convocazione degli organi assembleari, garantendone la forma ed il rispetto dei termini previsti;
- e. sovrintendere agli uffici della Federazione, al loro funzionamento e coordinamento:
- f. controllare il rispetto e l'applicazione della normativa ecologica e di tutela dell'ambiente di lavoro;
- g. controllare, in concerto con il Collegio Federale dei Revisori dei Conti, il rispetto, da parte dei Comitati Regionali, degli adempimenti previsti dallo Statuto e dalla normativa civilistica di riferimento.
- h. In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente Federale.

Art. 15 - II Tesoriere Federale

Il Tesoriere Federale è nominato dal Consiglio Federale tra i membri eletti nella Lista del Presidente Federale (art. 10/C/1), su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Federale.

Il Tesoriere Federale è responsabile della gestione del patrimonio di cui è consegnatario.

È compito del Tesoriere Federale:

- a. provvedere alla redazione del Rendiconto Consuntivo annuale della Federazione;
- b. compiere tutte le operazioni finanziarie attive e passive con poteri di firma, nei limiti fissati dal Consiglio Federale, garantendone la pertinenza istituzionale e la conformità con il Bilancio Preventivo:
- c. provvedere alla liquidazione dei rimborsi spese dei componenti gli Organi Federali, secondo il Regolamento in vigore;
- d. garantire la tenuta di regolari scritture contabili nel rispetto delle normative civilistiche e tributarie;
- e. provvedere al controllo, coordinamento ed armonizzazione, in concerto con il Collegio dei Revisori dei Conti, e nel rispetto della loro autonomia patrimoniale, delle modalità e delle tecniche di tenuta, delle scritture contabili dei Comitati Regionali, e della relativa conformità alla normativa civilistica e tributaria. In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente Federale.



Art. 16 - La Consulta Generale dei Territori

A. Composizione

La Consulta Generale dei Territori è costituita da:

- a. Il Presidente Federale
- b. i 6 Componenti della Giunta Federale
- c. i Presidenti di Comitato Regionale o da un loro delegato, scelto tra i componenti del Consiglio Regionale stesso
- d. i Delegati Territoriali

B. Compiti e poteri

La Consulta Generale dei Territori è organismo consultivo, per tutti gli argomenti relativi alla gestione periferica della Federazione e per l'attuazione della programmazione sul territorio.

C. Riunioni della Consulta Generale dei Territori

La Consulta è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente Federale, con le stesse modalità utilizzate per il Consiglio Federale.

Le riunioni della Consulta Generale dei Territori possono svolgersi validamente in video conferenza o in forma mista (in presenza e in video conferenza) secondo le modalità previste dal Regolamento Federale.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota, ai sensi dell'art. 24, comma 4, CTS

Il verbale delle riunioni della Consulta verrà messo a disposizione del Consiglio Federale

La Consulta potrà essere convocata anche su richiesta di un terzo dei Comitati Regionali

Art. 17 - Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea Federale; dura in carica quattro anni e decade in caso di decadenza del Consiglio Federale

Il Presidente ed i membri sono eletti dall'Assemblea Federale con votazioni separate tra soggetti, anche non tesserati alla FIE, in possesso dei requisiti idonei e che abbiano presentato formale candidatura, ai sensi dell'art. 30.

Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

Per quanto riguarda la decadenza del Presidente e dei componenti del Collegio Federale dei Revisori dei Conti, nonché per le eventuali surroghe si applica quanto contemplato dal Codice Civile. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le riunioni del Consiglio Federale, nonché a quelle degli altri Organi, ove vengano assunti provvedimenti di carattere amministrativo.

I Revisori dei Conti effettivi possono, al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso tutte le strutture periferiche della Federazione, previa comunicazione al Presidente Federale, al Tesoriere Federale, al Responsabile dell'Organo Territoriale ed al Presidente del Collegio dei Revisori competente. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti eventuali rilievi a carico della Federazione, debbono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.



STATUTO FEDERALE

Art. 18 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea Federale.

Dura in carica quattro anni e decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il Presidente ed i Membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea Federale tra soggetti con anzianità di iscrizione alla FIE di almeno cinque anni continuativi, e che abbiano presentato formale candidatura.

I Membri così eletti, nomineranno al loro interno, a maggioranza semplice, il proprio Presidente

Tra gli altri Membri eletti, i primi due componenti del Collegio maggiormente suffragati assumono la carica di membri effettivi, il terzo e il quarto quella di membro supplente. In caso di parità di voti precederà in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Il Collegio ha il compito di conoscere e giudicare le eventuali controversie sorte nell'ambito della Federazione, e di rimettere la propria decisione al Consiglio Federale per l'opportuna discussione. Esso interviene sia d'iniziativa propria che su segnalazione dei Soci della FIE o degli organi statutari. È anche richiesto di esprimere il proprio parere sulle segnalazioni ai fini della nomina dei Membri Onorari.

I membri del Collegio partecipano all'Assemblea Federale, senza diritto di voto.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale (Federale e/o Regionale).

SEZIONE II - STRUTTURE PERIFERICHE

Art. 19 - Strutture periferiche

La FIE per meglio gestire le proprie attività sul territorio si avvale dell'organizzazione di strutture periferiche quali:

- i Comitati Regionali
- i Delegati Territoriali

Per quanto attiene la composizione, le competenze ed il funzionamento dei predetti organi si rinvia alla disciplina contenuta nel Regolamento Federale.

SEZIONE II/A - COMITATI REGIONALI

Art. 20 - Il Comitato Regionale

A. Costituzione e finalità

- I Comitati Regionali hanno il compito di coordinare, organizzare e promuovere l'attività delle Associazioni affiliate nell'ambito territoriale di cui al successivo paragrafo 3.
- 2. I Comitati Regionali possono essere costituiti, con delibera del Consiglio Federale, ogni qualvolta che, in una determinata Regione, si raggiunga almeno il numero di cinque associazioni affiliate e centocinquanta tesserati. Nella delibera di costituzione del Comitato, il Consiglio Federale nominerà un Delegato responsabile della procedura di costituzione e del rispetto delle normative legali ed amministrative.
- Il Consiglio Federale potrà definire il Territorio di competenza del Comitato Regionale anche in deroga ai confini amministrativo-istituzionali, eventualmente includendo od escludendo province e/o territori confinali. Qualora i requisiti



STATUTO FEDERALE

quantitativi sopra esposti venissero a mancare, il Consiglio Federale potrà decidere la decadenza del Comitato Regionale.

- 4. I Comitati Regionali, sono enti di diritto privato, hanno gestione finanziaria autonoma e svolgono la propria attività nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti Federali e delle direttive emanate dagli Organi Federali.
- 5. Sono Associati del Comitato Regionale le "Associazioni" affiliate alla FIE, che abbiano sede operativa nel Territorio del Comitato stesso (vedi paragrafo 3).
- 6. A fronte di accertate gravi carenze di funzionamento, per gravi irregolarità nella gestione o per ripetute violazioni alle normative Federali, la Giunta Federale potrà proporre al Consiglio Federale il commissariamento dei Comitati Regionali e, successivamente, verificata l'impossibilità del normale funzionamento degli stessi, il loro scioglimento o qualsiasi altro provvedimento cautelativo e transitorio.

B. Organi del Comitato Regionale

Sono organi del Comitato Regionale:

- a. Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione
- b. Consiglio del Comitato Regionale;
- c. Presidente Regionale;
- d. Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Agli Organi dei Comitati Regionali si applicano, per analogia, le stesse norme previste per il funzionamento degli Organi Federali, quando non diversamente stabilito nella presente Sezione.

C. Vigilanza del Consiglio Federale

L'attività del Comitato Regionale è soggetta alla vigilanza del Consiglio Federale, il quale, in caso di violazione delle norme del presente Statuto, potrà sospendere l'operatività e/o sciogliere il Consiglio del Comitato Regionale e nominare, in provvisoria sostituzione, un Commissario, determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato. Le politiche e le strategie approvate dai vertici Federali dovranno comunque essere recepite dalle attività dei Comitati Regionali.

Per quanto attiene la composizione, le competenze ed il funzionamento si rinvia alla disciplina contenuta nello Statuto di Comitato Regionale e nel Regolamento Federale.

SEZIONE II/B - DELEGATI TERRITORIALI

Art. 21 - I Delegati Territoriali

Nelle aree geografiche non organizzate in Comitato Regionale, il Consiglio Federale può nominare Delegati Territoriali, stabilendo il territorio di competenza, compiti, poteri, autonomia.

Il Delegato Territoriale dura in carica quanto il Consiglio Federale che l'ha nominato ed è rinominabile. Il Consiglio Federale può revocare, con delibera motivata, il mandato al Delegato Territoriale e sostituirlo con altro Delegato.

SEZIONE III – ORGANI TECNICI

Art. 22 - Commissioni Federali

Per un più efficace conseguimento degli scopi della Federazione, il Consiglio Federale può istituire delle Commissioni Federali.



STATUTO FEDERALE

La direzione delle Commissioni è affidata a Commissari Federali nominati dal Consiglio Federale, su proposta della Giunta Federale.

I Commissari Federali potranno essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Federale.

I Comitati Regionali potranno istituire delle Commissioni Regionali sul territorio di loro competenza, con riferimento alle Commissioni Federali già istituite o anche di loro iniziativa, affidandone la direzione a Commissari Regionali nominati dal Consiglio Regionale, su proposta del Presidente del Comitato, tenuto conto delle indicazioni del Commissario Federale di competenza ove presente.

I programmi delle Commissioni Federali sono sottoposti alla verifica del Consiglio Federale, al quale devono presentare relazioni, rendiconti e progetti, per approvazione.

Le Commissioni Federali non hanno autonomia patrimoniale essendo parte integrante del bilancio federale. A tal fine sono soggette al controllo finanziario del Tesoriere Federale.

Per quanto attiene la composizione, le competenze ed il funzionamento delle Commissioni si rinvia alla disciplina contenuta nel Regolamento Federale

TITOLO III – GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 23 - Gestione della Federazione

- 1. Il patrimonio della FIE è costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà della FIE.
- Le entrate della FIE sono costituite:
 - a. dalle rendite patrimoniali;
 - b. dalle quote di affiliazione e di tesseramento annuali, nonché dai contributi ordinari e straordinari delle Associazioni;
 - c. dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti, pubblici e privati;
 - d. dai proventi derivanti dalle attività istituzionale della FIE; e. dalle sponsorizzazioni
 - e. da ogni altra eventuale entrata.
- 3. I Comitati Regionali operano con propria autonoma gestione finanziaria, nel rispetto delle categorie sopra definite. Il Consiglio Federale definisce quale quota degli importi per Affiliazione e Tesseramento debba essere destinata alla gestione finanziaria dei Comitati Regionali, anche stabilendo importi e quote differenti tra i Comitati stessi. Il Consiglio Federale potrà inoltre deliberare, per il raggiungimento dei fini istituzionali, la devoluzione di contributi ai propri organi territoriali.
- 4. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione e le eventuali riserve di liquidità sono depositati presso uno o più istituti di credito e/o investiti in Titoli Garantiti dallo Stato, a scelta del Consiglio Direttivo di competenza (Federale o Regionale), con criteri di massima trasparenza e prudenza, e sentito il parere vincolante del rispettivo Collegio dei Revisori.
- 5. I prelevamenti, anche sotto forma di pagamenti a terzi, sono effettuati, nell'ambito dei poteri di firma conferiti dal Consiglio Direttivo competente, con criteri di prudenza e di trasparenza, secondo le norme previste dal Regolamento Federale.



STATUTO FEDERALE

Art.24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- 1. Il patrimonio di FIE, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale previste dall'art. 5 del CTS, con le modalità stabilite al precedente art. 23.
- 2. È vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8, comma 3 CTS), di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

- 1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della FIE sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente e previo parere positivo dell'Ufficio del Runts (art. 45, comma 1) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 2. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, la quale dovrà essere inoltrata al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 26 - Scritture contabili e Rendiconto

- 1. La FIE, per il tramite del suo Tesoriere, redige annualmente il Rendiconto Consuntivo formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- 2. Il Rendiconto Consuntivo di cui al comma 1 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo settore.
- 3. Il Rendiconto Consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Tra le voci di bilancio potranno essere previsti Fondi per la copertura di Rischi e Costi Futuri.

Art. 27 - Libri sociali obbligatori

- 1. La FIE deve curare la redazione e conservazione dei seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee federali, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Federale,
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta Federale,
 - e. il libro delle adunanze della Consulta dei Territori,
 - f. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, e di eventuali altri organi sociali.
- 2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sono tenuti a cura del Segretario Federale. I libri di cui alla lettera e) e f) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente della Federazione, cui verrà dato riscontro entro il termine di 15 giorni.



Art.28 - Quote Associative

Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili in nessun caso.

Art. 29 - Collaboratori Remunerati

- 1. In virtù di quanto previsto all'art. 2, commi 4 e 5, del presente Statuto e ferma restando la gratuità delle cariche sociali, per lo svolgimento dei loro compiti e delle loro funzioni, gli organi sociali, nel rispetto dei poteri a loro assegnati, potranno assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 CTS, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità della FIE.
- 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
- 3. È fatto divieto di corrispondere compensi per la collaborazione di terzi e/o Tesserati non direttamente finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Candidatura alle Cariche Sociali

Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche elettive federali debbono porre la propria formale e specifica candidatura entro il decimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Federale di competenza.

Le candidature agli Organi Federali, presentate nei termini di cui al comma precedente, debbono essere sottoscritte da una quota di aventi diritto al voto per l'elezione dello specifico Organo Federale, secondo le misure minime sotto esposte:

- a. Presidenza Federale e componenti della Lista del Presidente: n. 20 Associazioni
- b. Consiglio Federale: n. 5 Associazioni

Gli Affiliati che abbiano già accreditato un candidato non possono accreditarne altri, per la stessa carica

Fatte salve le norme di incompatibilità di cui all'art. 10/D, i candidati possono concorrere per più cariche ma, subito dopo la proclamazione dei risultati elettorali, devono immediatamente ed espressamente dichiarare quale carica intendano ricoprire.

Non possono accedere alle cariche sociali, e non sono quindi candidabili, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che siano stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici (art. 2832 cc), nonché tutte le persone che esercitino o che potenzialmente potrebbero esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quelle della Federazione e, qualora solo successivamente se ne accerti l'esistenza, l'eletto decade dalla carica, con delibera del Consiglio Federale.

Art.31 - Esercizio delle cariche sociali

Chiunque rivesta una carica sociale e manchi a tre convocazioni consecutive, senza giustificato motivo, è ritenuto dimissionario.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio della carica, nel rispetto del Regolamento Federale in vigore.



STATUTO FEDERALE

Art. 32 - Regolamenti

Per il corretto funzionamento e l'applicazione delle norme generali del presente Statuto, il Consiglio Federale provvederà alla redazione ed approvazione, di appositi Regolamenti articolati, in modo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti aree:

- a. Regolamento Federale
- b. Regolamenti Tecnici per le attività competitive;
- c. Regolamenti per il rilascio di attestati di Idoneità Tecnica (accompagnatori, segnalatori di sentieri, istruttori, ecc.);

Art. 33 - Modifiche Statutarie

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più una delle Associazioni affiliate ed aventi diritto di voto. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, convoca, nel rispetto dei termini di cui all'art. 9/C, entro 90 giorni, l'Assemblea Federale per deliberare sulla suddetta proposta.

Il Consiglio Federale può anche convocare, su propria iniziativa, l'Assemblea Federale per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio Federale, nel convocare l'Assemblea Federale per deliberare in materia di Statuto, deve riportare integralmente, nell'Ordine del Giorno, le proposte di modifica.

L'Assemblea Federale convocata per deliberare modifiche allo Statuto (art. 9/A/2) è validamente costituita quando siano rappresentate almeno la metà delle Associazioni affiliate, aventi diritto al voto.

Per deliberare modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza delle Associazioni rappresentate in Assemblea

Art. 34 - Scioglimento della Federazione

L'Assemblea Federale convocata per deliberare lo scioglimento della Federazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 148/8/b Testo Unico 917/86, i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo (Art. 25).

Per deliberare lo scioglimento della FIE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati (art. 21/comma 3 CC).

Art. 35 - Entrata in vigore

Il presente Statuto, e le sue eventuali future modifiche, entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione. L'Assemblea, su richiesta del Consiglio Federale, può delegare il Consiglio stesso ad apportare al testo dello Statuto quelle modifiche formali che fossero richieste dagli organi di controllo per la relativa approvazione.

Art. 36 - Rinvio alla Legislazione Civilistica

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo Statuto valgono le norme di cui al Codice Civile, Libro Primo, Titolo II, Capo II ed eventuali leggi collegate.

Art. 37 - Norme transitorie e di attuazione

Tutte le Cariche Sociali Elettive in essere alla data di approvazione del presente Statuto, ed in quanto compatibili, proseguiranno sino alla loro naturale scadenza.

Con l'approvazione del presente Statuto entreranno in vigore tutti quei Regolamenti che il Consiglio Federale in carica avrà ritenuto opportuno e necessario predisporre, per consentirne la sua immediata attuazione.

Genova, 15/04/2023